

Frequently Asked Questions

FAQ

Sommario

Versione del Documento	3
1. NORMATIVA IN GENERALE	3
1.1. Campo d' applicazione.....	3
1.2. Informativa e consenso.....	4
1.3. Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento	4
1.4. DPO. Responsabile della protezione dei dati	6
1.5. Registro delle attività di trattamento.....	6
1.6. Valutazione del rischio e DPIA.....	7
1.7. Marketing.....	8
1.8. Videosorveglianza	9
2. PERSONALE	9
2.1. Collaboratori, familiari etc.....	9
3. FORNITORI	10
3.1. Inserimento fornitori.....	10
3.2. Telemedicina	10
3.3. Trasmissione dati ex art. 50.....	10
3.4. Trasmissione dati scontrino parlante (730)	11
3.5. Ossigeno.....	11
3.6. Fornitori non indicati.....	11
3.7. Videosorveglianza	12
3.8. Fattura elettronica	12
3.9. Trasporto tariffazione ricette	12
3.10. Fornitori autonomi che operano in farmacia	12
3.11. Screening.....	13
4. PROCESSI	13
4.1. Processi Servizio Sanitario Regionale.....	13
4.2. Fidelity Card.....	13

5.	ACCOUNTABILITY	14
5.1.	Data inizio incarico	14
5.2.	Nomina incaricati	14
6.	REGISTRO TRATTAMENTI	15
7.	VARIE	15
7.1.	Galenici.....	15
7.2.	Logout.....	15
8.	CORSO ECM.....	15

Versione del Documento

Edizione/Revisione	Data	Descrizione Modifiche
v 1.0	05/06/2018	Stesura del documento

1. NORMATIVA IN GENERALE

1.1. Campo d' applicazione

D. Il GDPR si applica alle farmacie?

R. Sì. Il GDPR si applica a tutti i soggetti che trattano dati personali

D. Quali sono i dati personali?

R. L'art.4, paragrafo 1, del GDPR fornisce la definizione di «dato personale»: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)». «Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.»

D. Il Codice fiscale è un dato personale?

R. Sì. Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile con un numero univoco di identificazione.

D. Da quando è applicabile il GDPR?

R. Il Regolamento 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è direttamente applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

1.2. Informativa e consenso

D. Le informative sul trattamento dei dati personali devono essere aggiornate?

R. Le informative rese prima dell'applicabilità del GDPR devono essere aggiornate in base ai nuovi contenuti previsti dal GDPR stesso.

D. La farmacia deve rendere le informative ai dipendenti?

R. Sì. Deve rendere una informativa per tutti i tipi di trattamenti effettuati indicando le specifiche finalità del trattamento.

D. La farmacia deve chiedere il consenso ai dipendenti per trattare i loro dati personali?

R. No, se il trattamento è indispensabile per gestire il rapporto di lavoro o adempiere agli obblighi di legge, del contratto individuale e collettivo.

1.3. Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento

D. Il Titolare del trattamento dei dati trattati in farmacia è il rappresentante legale della farmacia?

R. No. Il titolare del trattamento in caso di società è la società in quanto tale. In caso di farmacia a titolarità individuale è il titolare di farmacia.

D. Farmaprivacy mi suggerisce di indicare i fornitori o i prestatori d'opera, ma a quali soggetti si riferisce?

R. Non si riferisce a tutti i fornitori o prestatori d'opera ma solamente a quelli che trattano dati personali di utenti o collaboratori della farmacia per conto della farmacia. I fornitori e i consulenti che trattano dati per conto della farmacia rivestono la qualità di responsabili del trattamento.

D. Chi è il responsabile del trattamento?

R. È il soggetto, esterno alla farmacia, fornitore o prestatore d'opera, che tratta dati personali per conto della farmacia. La farmacia ricorre, di norma, a soggetti esterni, ad esempio, in caso di trattamento dei dati dei propri utenti (fatture) al da parte del commercialista o dei dati dei propri collaboratori da parte del consulente del lavoro (buste paga), oppure nel caso trattamento dei dati da parte dell'associazione di categoria per il monitoraggio della spesa sanitaria, o da parte di società che effettuano la tariffazione. E' possibile anche che la farmacia utilizzi un servizio di "cloud" da parte di fornitori terzi che gestiscono i dati per conto

della farmacia. In tutti questi casi, è necessario regolare i rapporti con specifiche clausole contrattuali a norma del GDPR mediante la designazione a responsabile del trattamento firmata per accettazione, oppure verificando se il responsabile del trattamento ha aggiornato le proprie clausole contrattuali garantendo la conformità al GDPR.

D. Come posso mandare la designazione a responsabile del trattamento ad una società multinazionale o ad una grande società?

R. Di norma in tali casi, sussistendo condizioni generali di contratto, sono le stesse società che adeguano le loro clausole contrattuali rendendole conformi al GDPR. Pertanto, qualora vi sia stato un aggiornamento delle clausole contrattuali da parte dei fornitori, garantendo quanto indicato nel GDPR, non è necessario trasmettere la designazione a responsabile del trattamento. Tuttavia i titolari di trattamento dovrebbero verificare che tali clausole che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, del GDPR.

D. Le designazioni a responsabili del trattamento devono essere stampate?

R. Sì. Le designazioni devono essere stampate, firmate dal rappresentante legale della farmacia e fatte controfirmare dai fornitori.

D. Chi sono gli incaricati del trattamento?

R. Sono tutti gli operatori che, a qualsiasi titolo, e in relazione al compito svolto, sono autorizzati a trattare i dati personali in farmacia. Ad esempio, possono trattare dati personali i collaboratori (dipendenti e non), i soci se esercitano la professione in farmacia, i tirocinanti, il direttore, gli amministratori ecc.

D. Le lettere di incarico devono essere stampate?

R. Sì, le lettere di incarico devono essere stampate, firmate dal titolare di farmacia e controfirmate per presa visione da parte dell'incaricato.

D. Le lettere di incarico devono essere firmate da parte degli incaricati?

R. Si è opportuno che gli incaricati firmino per presa visione le lettere di incarico.

D. Le farmacie sono titolari del trattamento o responsabili del trattamento?

R. Di norma, le farmacie sono titolari del trattamento di dati. Quando trattano i dati per conto di un altro soggetto sono responsabili del trattamento dei dati. Ad esempio sono responsabili del trattamento nel caso di effettuazione del servizio di prenotazioni CUP, in caso di assistenza integrativa, distribuzione per conto o in caso di telemedicina.

1.4. DPO. Responsabile della protezione dei dati

D. Chi è il DPO?

R. E' il Data protection officer (Responsabile della protezione dei dati). E' un esperto di normativa privacy che devono nominare tutte le aziende private in alcuni casi previsti dalla legge. Uno dei casi individuati dalla normativa è il trattamento di dati sanitari su larga scala. Per larga scala si intende un trattamento di dati almeno su scala regionale. Le farmacie, operando a livello comunale e di quartiere, non sono tenute a nominarlo. Per le catene di farmacie è necessario effettuare valutazioni caso per caso.

D. Chi è il responsabile della protezione dei dati?

R. E' il Data protection officer (DPO). E' un esperto di normativa privacy che devono designare tutti i soggetti pubblici e le aziende private in alcuni casi previsti dal GDPR. Uno dei casi è il trattamento di dati sanitari su larga scala. Per larga scala si intende un trattamento di dati almeno su scala regionale. Le farmacie, operando a livello comunale e di quartiere, non sono tenute a nominarlo. Per le catene di farmacie bisogna effettuare valutazioni caso per caso.

D. Le farmacie sono obbligate a nominare il DPO (responsabile della protezione dei dati?)

R. Le farmacie, considerate singolarmente, non effettuano trattamenti su larga scala e pertanto non sono obbligate a nominare un DPO. I gruppi di farmacie invece potrebbero effettuare trattamenti su larga scala. In tale ultimo caso è necessaria una valutazione specifica.

D. Le farmacie sono obbligate a nominare il Responsabile della protezione dei dati (DPO)?

R. Le farmacie non effettuano trattamenti su larga scala e pertanto non sono obbligate ad nominare un DPO. Le catene di farmacie invece potrebbero effettuare trattamenti su larga scala. Ma è necessario valutare caso per caso.

1.5. Registro delle attività di trattamento

D. Le farmacie sono obbligate a detenere il registro delle attività di trattamento?

R. Si sono obbligate. Per agevolare l'identificazione e l'analisi dei dati trattati, la valutazione dei rischi, l'adozione di misure adeguate a proteggere i dati e aumentare la consapevolezza e la responsabilità dei soggetti coinvolti, tutte le farmacie devono obbligatoriamente detenere, in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro delle attività di trattamento dei dati personali svolte sotto la propria responsabilità. Su richiesta, la farmacia deve mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

D. Il registro delle attività di trattamento deve essere obbligatoriamente stampato e firmato?

R. No. Il registro delle attività di trattamento può essere detenuto anche in formato elettronico, senza specifiche formalità.

D. Il registro delle attività di trattamento va notificato o comunicato a qualche autorità?

R. No, il registro va detenuto dalla farmacia e, su eventuale richiesta, deve essere messo a disposizione degli organi di controllo.

D. Il registro delle attività di trattamento deve essere sempre aggiornato?

R. Sì, ogniqualvolta cambia uno degli elementi del registro.

D. Se una società ha più farmacie quanti registri delle attività di trattamento deve detenere?

R. Ogni società deve avere un unico registro a prescindere dalle farmacie possedute. Farmaprivacy consoliderà i registri facenti capo alle singole farmacie in un unico registro.

D. E' obbligatorio detenere un registro in qualità di titolare del trattamento e un registro in qualità di responsabile del trattamento o è sufficiente un unico registro?

R. Ogni titolare di farmacia individuale o società titolare di farmacie deve avere due registri, uno in qualità di titolare del trattamento e uno in qualità di responsabile del trattamento. Farmaprivacy disgiungerà i due registri così come richiesto dal legislatore.

1.6. Valutazione del rischio e DPIA

D. Le farmacie devono effettuare una valutazione del rischio?

R. Sì. Il GDPR non prevede un elenco di misure specifiche ma è compito del titolare di farmacia individuare le misure tecniche organizzative adeguate per mitigare il rischio che il trattamento comporta. Pertanto per individuare le misure adeguate al trattamento è indispensabile fare una specifica valutazione del rischio. La piattaforma farmaprivacy offre specifiche raccomandazioni in materia di misure di mitigazione del rischio tenendo conto dei rischi che possono insorgere più comunemente nelle farmacie.

D. Le farmacie devono effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati? (DPIA)

R. Le farmacie devono effettuare la DPIA qualora nell'ambito della valutazione del rischio il titolare di farmacia verifichi che il trattamento possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 35, paragrafo 1).

Tuttavia, per i trattamenti di dati personali effettuati più comunemente dalle farmacie effettuati per conto del servizio sanitario nazionale o regionale stabiliti e

disciplinati a monte da un legge, da un atto amministrativo, o da un accordo pubblico non è necessario redigere la DPIA, in quanto la valutazione e le conseguenti decisioni in ordine alle modalità di funzionamento dei sistemi non sono di competenza della farmacia che, pertanto, non può incidere sulle modalità del trattamento dei dati.

Si elencano, a titolo esemplificativo, alcuni trattamenti che corrispondono a tali caratteristiche:

- a) ricetta dematerializzata;
- b) trasmissione telematica dei dati delle ricette nel rispetto dell'art.50 legge 24 novembre 2003, n. 326 ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) trasmissione degli scontrini fiscali;
- d) fascicolo sanitario elettronico/dossier farmaceutico pubblico;
- e) servizi sanitari per conto del servizio sanitario regionale e comportino un trattamento di dati stabilito e disciplinato nell'ambito di un accordo pubblico con la regione o con le aziende sanitarie.

Inoltre vi sono trattamenti effettuati da parte delle farmacie in qualità di responsabili del trattamento come ad esempio:

- a) piattaforma informatica per la gestione della DPC o dell'assistenza integrativa;
- b) prenotazione CUP pubblico, pagamento ticket e ritiro referti;
- c) telemedicina;
- d) CUP privato;
- e) fidelity card la cui valutazione d'impatto deve essere fatta dal titolare del trattamento.

La farmacia potrebbe essere obbligata ad effettuare una DPIA quando, ad esempio, fornisce il servizio di Fidelity card con consente anche di profilare la persona per finalità di marketing, qualora rivesta la qualità di titolare del trattamento. Oppure se ha un sito di e-commerce con il quale tratta dati sanitari su larga scala, avendo un numero considerevole di utenti registrati,

1.7. Marketing

D. Posso detenere i contatti di un cliente per inviargli comunicazioni relative ad eventi od offerte della farmacia?

R. Sì, ma è necessario aver reso una informativa sulle finalità del trattamento redatta secondo le modalità previste dal GDPR e aver acquisito il consenso del cliente.

1.8. Videosorveglianza

D. Voglio installare un sistema di videosorveglianza, cosa prevedono il GDPR e la legislazione di riferimento?

R. La farmacia può installare telecamere di videosorveglianza per ragioni di sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale. Pertanto, le modalità di utilizzo di tali sistemi di videosorveglianza dovranno essere pertinenti e coerenti con tali finalità. E' vietata l'installazione di telecamere con il solo fine di controllo a distanza dei lavoratori.

La farmacia, per poter installare telecamere, deve preliminarmente chiedere l'autorizzazione all'Ispettorato territoriale del lavoro e deve adottare le misure prescritte nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, deve esporre all'esterno della farmacia, prima che l'interessato venga ripreso, uno o più cartelli con l'informativa approvata dal Garante della privacy o quella che sarà successivamente approvata. Deve inoltre rendere una informativa più dettagliata ai dipendenti.

Il trattamento deve essere ricompreso nell'ambito del registro delle attività di trattamento.

Se il fornitore del servizio abbia accesso alle immagini, conserva le immagini per conto della farmacia o comunque trasmette le immagini alle forze dell'ordine deve essere designato responsabile del trattamento. I soggetti che all'interno della farmacia debbano visionare le immagini devono essere nominati incaricati del trattamento.

Devono essere adottate misure adeguate a mitigare il rischio di violazione del dato e di trattamento non conforme alla norma.

Qualora si verifichi una violazione del dato è necessario notificarlo al Garante.

La piattaforma privacy gestisce tutti gli adempimenti. Ovviamente la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata dal titolare, informandosi presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente sulla modulistica necessaria.

2. PERSONALE

2.1. Collaboratori, familiari etc.

D. Nell'anagrafica nella sezione del personale, manca la possibilità di inserire il socio oppure il collaboratore in impresa familiare. Come dobbiamo fare per inserire in anagrafica questi soggetti?

R. Purtroppo allo stato attuale è necessario inserire tutti i collaboratori come dipendenti della farmacia. A breve verrà rilasciata una nuova versione che consentirà di inserire specificamente tutti i collaboratori ad altro titolo (stagisti, tirocinanti, collaboratori in impresa familiare, associati in partecipazione con apporto di lavoro, soci della società di persone titolare di farmacia, co.co.pro, etc.).

3.FORNITORI

3.1. Inserimento fornitori

D. Il fornitore che gestisce più servizi deve essere inserito più volte?

R. Sì, attualmente bisogna inserirlo più volte. In uno dei prossimi rilasci verrà implementata una funzione che consentirà di inserire il fornitore che gestisce più servizi solo una volta.

3.2. Telemedicina

D. Chi è il titolare del trattamento dei dati nel caso di servizi di telemedicina disponibili tramite le farmacie?

R. Il titolare del trattamento è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quindi, nel caso della telemedicina il titolare del trattamento è la società che fornisce il servizio e a questa spetta di predisporre l'informativa e la documentazione da far firmare al cliente all'atto dell'accesso al servizio. La farmacia riveste, invece, la qualifica di responsabile del trattamento. Nel caso che il servizio di telemedicina sia quello fornito secondo la convenzione stipulata tra Promofarma e HTN, si segnala che quest'ultima società ha già provveduto ad integrare le clausole contrattuali indicando la farmacia quale responsabile del trattamento con tutte le garanzie previste dal GDPR. Nel caso di altre società è necessario contattarle e far presente la necessità di adeguare le proprie procedure al GDPR chiedendo di ricevere un riscontro scritto circa l'effettività dell'adeguamento. In caso di mancato riscontro è necessario inviare il modulo di nomina a responsabile del trattamento reso disponibile dalla piattaforma.

3.3. Trasmissione dati ex art. 50

D. Chi devo indicare tra i fornitori se effettuo l'invio dei dati dell'art. 50 mediante delega alla mia Associazione?

R. Nel caso di invio dei dati dell'art. 50 mediante delega all'Associazione, tra i fornitori va indicata l'Associazione. Considerato che, il rapporto per l'invio dei dati è regolato dalla "delega" rilasciata dalla farmacia all'Associazione, a breve sarà disponibile sulla piattaforma una nuova versione di tale delega nella quale verranno integrate le clausole contrattuali che indicano l'Associazione quale responsabile del trattamento con tutte le garanzie previste dal GDPR. Il farmacista dovrà semplicemente stampare tale delega, sottoscriverla e inviarla alla propria Associazione. Si precisa che non è previsto che la delega per l'invio dei dati in questione possa essere conferita direttamente a Promofarma che, pertanto, non deve essere indicata tra i fornitori del servizio di invio dati.

D. Provvedo direttamente all'invio dei dati dell'art. 50 senza avvalermi della possibilità di delegare un terzo. Cosa devo fare?

R. Se la farmacia provvede direttamente all'invio dei dati dell'art. 50 non deve indicare tra i fornitori alcun soggetto: né l'Associazione, né Promofarma, né la software house, né SOGEL.

3.4. Trasmissione dati scontrino parlante (730)

D. Chi devo indicare tra i fornitori se effettuo l'invio dei dati del 730 mediante delega alla mia Associazione?

R. Nel caso di invio dei dati degli "scontrini parlanti" (730) mediante delega all'Associazione, tra i fornitori va indicata l'Associazione alla quale andrà inviato il modulo di "responsabile del trattamento". Il modulo è disponibile nella sezione "Fornitori" selezionando il pulsante "Stampa incarico". Si precisa che non è previsto che la delega per l'invio dei dati in questione possa essere conferita direttamente a Promofarma che, pertanto, non deve essere indicata tra i fornitori del servizio di invio dati.

D. Provvedo direttamente all'invio dei dati degli "scontrini parlanti" (730) senza avvalermi della possibilità di delegare un terzo. Cosa devo fare?

R. Se la farmacia provvede direttamente all'invio dei dati degli "scontrini parlanti" (730) non deve indicare tra i fornitori alcun soggetto: né l'Associazione, né Promofarma né SOGEL.

3.5. Ossigeno

D. Come inserire il fornitore di ossigeno terapeutico?

R. Nel caso che il fornitore di ossigeno effettui la consegna direttamente al paziente per conto della farmacia, deve essere indicato in piattaforma come "fornitore" e tra i servizi va indicato come "Servizio consegna a domicilio". In questo caso il fornitore di ossigeno sarà responsabile del trattamento. Pertanto dovrà sottoscrivere la designazione a Responsabile del trattamento trasmessa dalla farmacia o quella eventualmente messa a disposizione dallo stesso fornitore.

3.6. Fornitori non indicati

D. In Farmacia abbiamo una società che collabora con noi per la consulenza che riguarda la sicurezza e ci organizza anche corso di Pronto soccorso ed altri adempimenti. Abbiamo anche il medico competente per le visite fiscali. Come dobbiamo inserire questi fornitori?

R. Effettivamente nell'attuale elenco dei fornitori manca l'indicazione di questa tipologia di fornitori. Ci scusiamo dell'inconveniente e provvederemo ad inserirlo quanto prima.

3.7. Videosorveglianza

D. Per quanto riguarda la video sorveglianza le immagini non vengono gestite in remoto da terzi ma rimangono all'interno della Farmacia. C'è bisogno di fare qualche documentazione? Ai dipendenti si deve far firmare nuovi moduli?

R. Nel caso che il fornitore di servizi di videosorveglianza non abbia accesso alle immagini, non deve essere indicato tra i fornitori. Per quanto riguarda i dipendenti che hanno accesso alle immagini registrate è necessario nominarli incaricati rispetto al relativo processo. Invece se il fornitore conserva le immagini per conto della farmacia o ad esempio le trasmette in tempo reale alle forze dell'ordine riveste il ruolo di responsabile del trattamento. In questo caso se il fornitore abbia predisposto una modulistica adeguata o comunque abbia rinnovato le clausole contrattuali nelle quali riconosce il suo ruolo di responsabile del trattamento, garantendo le responsabilità e gli obblighi previsti dal GDPR, non è necessario che la farmacie trasmettano la designazione di responsabile allo stesso. (Vedi anche la domanda specifica sulla videosorveglianza nel paragrafo 1)

3.8. Fattura elettronica

D. Ci serviamo di Promofarma per la spedizione delle fatture elettroniche. Devo quindi inserirla tra i fornitori e, se sì, come posso avere i dati da inserire?

R. Sì, Promofarma va indicata tra i fornitori dei servizi di fatturazione. A breve tutti i clienti di Promofarma riceveranno una integrazione del contratto del servizio di fatturazione nel quale verranno integrate le clausole contrattuali che indicano Promofarma quale responsabile del trattamento con tutte le garanzie previste dal GDPR.

3.9. Trasporto tariffazione ricette

D. Le ricette SSN vengono trasportate al centro di tariffazione dal vettore di un grossista, cosa dobbiamo fare?

R. Considerati i rischi insiti nel trasporto (perdita o accesso indebito ai dati delle ricette), il vettore deve essere nominato responsabile del trattamento.

3.10. Fornitori autonomi che operano in farmacia

D. Se in farmacia sono presenti professionisti tipo podologo, osteopata, nutrizionista etc. che non sono dipendenti della farmacia, operano in maniera autonoma e utilizzano i locali della farmacia come punto di contatto con i loro clienti dei quali gestiscono per conto proprio gli appuntamenti e tutte le conseguenti attività, è necessario inserirli nei fornitori?

R. No, in questo caso il titolare del trattamento è direttamente il professionista in questione che se opera, come sopra indicato, in completa autonomia senza

comunicare i dati acquisiti alla farmacia, non deve essere inserito tra i fornitori della farmacia.

3.11. Screening

D. Se si effettuano, con la collaborazione di ditte esterne, screening gratuiti che comportano la raccolta di dati sensibili che cosa bisogna fare?

R. Per tutti i trattamenti di dati che effettuati in farmacia preliminarmente è necessario individuare chi sia il titolare del trattamento, vale a dire il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quindi, se in questo caso sono le “ditte esterne” a rivestire la qualifica di titolare del trattamento, spetta a loro predisporre l’informativa e la documentazione da far firmare al cliente all’atto della prenotazione. In questo caso la farmacia deve essere nominata responsabile del trattamento. Occorrerà, pertanto, contattare la ditta esterna e far presente la necessità di adeguare le proprie procedure al GDPR chiedendo di ricevere un riscontro scritto circa l’effettività dell’ adeguamento effettuato. Se invece il titolare del trattamento è la farmacia sarà suo compito fornire l’informativa e acquisire il consenso e nominare la ditta esterna responsabile del trattamento.

D. Abbiamo un servizio di ritiro campioni di urine per conto di un laboratorio di analisi che poi procedere a ritirare. Al momento di ricevere il campione da parte del paziente, forniamo l’informativa e acquisiamo il consenso. In seguito il laboratorio di analisi ci porta il referto e la fattura intestata al paziente. Cosa dobbiamo fare? Secondo la vecchia legge eravamo stati designati responsabili di questo trattamento.

R. Nel caso rappresentato appare evidente che il titolare del trattamento è il laboratorio di analisi che pertanto dovrà predisporre tutta la modulistica (informativa e consenso) e dovrà nominare responsabile del trattamento il titolare di farmacia.

4. PROCESSI

4.1. Processi Servizio Sanitario Regionale

D. Quali sono i processi rientranti tra: i servizi sanitari per conto del servizio sanitario regionale?

R. Quelli previsti dal Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, attuativo della farmacia dei servizi ovvero quelli specifici previsti dagli accordi regionali o con altri enti pubblici.

4.2. Fidelity Card

D. Quando la fidelity card è da considerare con profilazione?

R. La profilazione è definita dalla normativa come “la raccolta di informazioni su un individuo, o un gruppo di individui, per analizzare le caratteristiche al fine di inserirli in categorie, gruppi o poterne fare delle valutazioni o delle previsioni”.

Normalmente, nell’ambito del trattamento di dati effettuato con l’utilizzo delle Fidelity card la profilazione viene effettuata per finalità di marketing. In particolare, la registrazione delle abitudini di consumo consente di creare delle categorie (profili) di utenti ai quali è possibile effettuare una comunicazione commerciale più mirata. Pertanto, per effettuare la profilazione vengano registrati in un data base i dati che individuano sia il cliente (ad es. codice fiscale o nome e cognome) che i prodotti acquistati. E’ bene considerare che in molti casi il titolare del trattamento (vale a dire il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) non è la farmacia bensì il soggetto che rilascia la Fidelity Card. Pertanto, spetterà a quest’ultimo predisporre l’informativa e la documentazione da far firmare al cliente all’atto della sottoscrizione della Card. Per verificare se il fornitore che ha rilasciato la fidelity card rivesta la qualità di titolare del trattamento o responsabile del trattamento è necessario verificare il contratto sottoscritto dalla farmacia.

5.ACCOUNTABILITY

5.1. Data inizio incarico

D. Nell’assegnare i processi ai dispendenti mi viene richiesto la data di inizio incarico, devo mettere la data di assunzione o cosa devo indicare?

R. I dipendenti dovevano essere incaricati già con la precedente normativa. Tuttavia, la normativa europea ha rinnovato tutta la precedente legislazione e ha, quindi, reso opportuno effettuare nuovi incarichi. La data da apporre è quella in cui il dipendente ha sottoscritto per presa visione il nuovo incarico.

5.2. Nomina incaricati

D. Nell’assegnare i processi vengono inseriti tutti i dipendenti che svolgono quel determinato processo o tutte le persone che possono accedere a quei dati? Ad esempio anche l’addetto alle pulizie che periodicamente va a pulire ad esempio il cassetto dove vengono conservate le ricette o qualsiasi altro documento sensibile o l’addetto alla tariffazione.

R. Sì, tutti i dipendenti e collaboratori che svolgono un determinato processo e tutte le persone che hanno accesso ai dati relativi devono essere incaricati del trattamento. L’addetto alle pulizie non dovrebbe avere accesso ai dati perché questi devono essere conservati in maniera sicura.

D. Nella pagina dell’accountability si devono nominare gli incaricati per tutti i singoli servizi indicati?

R. No solo per quelli che effettivamente vengono effettivamente erogati.

6. REGISTRO TRATTAMENTI

D. Il link “registro dei trattamenti” non si attiva, resta grigio, come mai?

R. Assicurarsi di aver risposto a tutte le domande del questionario.

7. VARIE

7.1. Galenici

D. Preparazioni magistrali o galeniche

R. Sono trattate come qualsiasi altro farmaco, non c'è bisogno di raccogliere consensi

7.2. Logout

D. Pur entrando separatamente nel sito di Federfarma (quindi utilizzando le due diverse credenziali), mi compare sempre la scheda di una delle due e non dell'altra.

R. Siamo a conoscenza della problematica e verrà risolta al più presto. Per il momento una volta che ha completato le attività per una farmacia chiuda tutto e attenda una decina di minuti prima di loggarsi con l'altra utenza.

8. CORSO ECM

D. Il corso è obbligatorio per tutto il personale della farmacia?

R. Il titolare ha l'obbligo di formare tutto il personale e i suoi collaboratori, il corso è il sistema più sicuro, certificato, pratico ed economico per dimostrare di aver assolto a tale obbligo.

D. Sono socio iscritto al sito Federfarma di una farmacia che ha aderito al Farmaprivacy, come faccio il corso ECM senza dover sottoscrivere un nuovo contratto ed effettuare il pagamento?

R. Dovrebbe effettuare una ulteriore registrazione al sito Federfarma come farmacista dipendente, e utilizzare questo account solo per fare il corso ECM. Nel nuovo profilo dovrà inserire il master code del suo socio che a sua volta dovrà abilitarla. Per iscriversi dovrà usare una mail diversa da quella abbinata al suo account corretto che manterrà attivo.